



REGIONE SICILIA

ALLEGATO E



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

PEC: comune.favara@pec.it

Centralino unico: (+39) 0922448111

www.comune.favara.ag.it

Rep. N. del

SCHEMA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO (TPL) DEL COMUNE DI FAVARA.

CIG _____

L'Ente Appaltante Comune di Favara di seguito denominata Ente affidante, con sede in Favara, Piazza Cavour n. , Partita Iva n. 80002590844, ai fini del presente atto rappresentato da, nella sua qualità di in forza dei poteri attribuiti con

e

L'impresa esercente affidataria, di seguito denominata Gestore con sede in, Via, codice fiscale / Partita Iva n., ai fini del presente atto rappresentato da, nella sua qualità di in forza dei poteri attribuiti con

Le parti contraenti come sopra rappresentate, di seguito altrimenti indicate come "contraenti", nel dichiarare di non trovarsi in conflitto di interesse tra loro né di versare in condizione di incompatibilità, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1

(Oggetto del Contratto)

Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale urbano nel prosieguo denominato, per brevità, servizio di "TPL" indicato nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato B1.

Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standards qualitativi.

Il Servizio dovrà espletarsi con la massima accuratezza e diligenza, secondo gli itinerari e gli orari indicati.

Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente concedente e dell'Impresa concessionaria derivanti dall'aggiudicazione del servizio .

Articolo 2

(Durata del Contratto)

La durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente contratto è pari ad anni 9 (nove) periodo Dicembre 2025- Novembre 2034 a partire dalla data di effettivo inizio del servizio.

Alla scadenza del termine il contratto si intende risolto di diritto, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga .

Articolo 3

(Remunerazione del servizio)

Si attribuisce all'Impresa concessionaria la titolarità del corrispettivo annuo definito in sede di aggiudicazione

sulla base dei chilometri annui percorsi , nonché la titolarità della vendita dei titoli di viaggio e incameramento dei relativi introiti.

Ai soli fini della quantificazione del valore dell'appalto, si assume quale importo presunto la cifra di € 1.026.343,10 per i 9 anni (esclusa IVA e adeguamento ISTAT).

Il corrispettivo annuale è determinato in € 114.038,00 ,oltre IVA al 10% e adeguamento ISTAT, considerando un costo così come previsto dalla normativa regionale per un servizio ammontante a 49951 KM annuali di percorrenza espletato in 305 giorni, compresi sabati ed esclusi festivi.

La Regione Sicilia garantisce annualmente, sulla base delle normative vigenti, la copertura finanziaria del servizio TPL provvedendo annualmente al trasferimento, anche ai Comuni, delle somme necessarie all'espletamento del servizio in questione; tali importi vengono erogati ai Comuni in 4 ratei trimestrali al 96% con saldo finale del 4%; Pertanto l'importo sarà erogato in rate trimestrali entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'impresa affidataria.

Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Favara oltre a quanto sopra specificato per un servizio ammontante a 49951 KM annuali di percorrenza espletato in 305 giorni, compresi sabati ed esclusi festivi.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Articolo 4

(Ricavi obblighi tariffari e valorizzazione commerciale)

Il soggetto affidatario è tenuto al pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione la quale stabilisce le tariffe dei servizi di trasporto minimi;

I conducenti degli automezzi devono procedere all'obliterazione dei biglietti e alla verifica della validità degli abbonamenti;

Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.;

In aggiunta al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario

- gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, le compensazioni per i viaggi gratuiti di cui alla L.R. 22/98, art. 24, 1° comma;

- gli introiti conseguenti agli aumenti tariffari che la norma regionale vorrà prevedere con l'obiettivo di un progressivo incremento del rapporto ricavi/costi;

- gli importi derivanti dalla valorizzazione commerciale di cui all'art. 14 e qualsiasi altra agevolazione disposta da norme regionali e/o nazionali e gravanti sul bilancio di tali enti, compreso i contributi per rinnovo, sostituzione e potenziamento del parco rotabile, per l'acquisto di sistemi tecnologici di rilevamento e informazione e per investimenti in genere.

Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Favara oltre a quanto sopra specificato.

Al termine dell'intero periodo contrattuale l'ente affidante si riserva di ritardare di 120 giorni l'erogazione del corrispettivo relativo all'ultima trimestralità per verificare l'eventuale sussistenza di irregolarità nell'applicazione di norme contrattuali.

Articolo 5

(Obblighi di qualità dei servizi)

Il Gestore si impegna ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio offerto, attraverso la erogazione del servizio secondo gli standards previsti nel Capitolato di Gara e secondo l'offerta tecnica valutata in sede di gara ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.

L'impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "*Carta della mobilità*", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalle normative di settore e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

L'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

1. Regolarità e puntualità del servizio;
2. Pulizia;
3. Confortevolezza del viaggio;
4. Informazione alla clientela;
5. Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro;
6. Rispetto dell'ambiente;
6. Manutenzione dei mezzi.

Articolo 6 (Obblighi del Gestore)

Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato B1, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi.

Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a. della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b. della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
- c. delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
- d. dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
- f. dell'applicazione di quanto sancito all'art 4 della L.R. n.15 del 3 agosto 2022 riguardante l'accesso degli animali di affezione ai mezzi pubblici.

L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e retributivi.

Ai sensi della L.R. 22/98, articolo 15 comma 2, lettera c e articolo 18 comma 1, l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri e il corrispondente trattamento previdenziale. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare apposito cartellino di riconoscimento.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a prendere in carico il personale addetto alle autolinee in concessione di competenza del Comune di Favara alla data di indizione della gara assicurando la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla contrattazione di 1° e 2° livello, come previsto dalla L.R. n° 22/98, art. 18. Viceversa alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, il Gestore si impegna a cedere al soggetto subentrante nella gestione della rete, il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro.

Le parti concordano che il Gestore non può esercitare linee di trasporto non comprese nel presente contratto, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.

Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- la soppressione di corse o linee esistenti;

- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
- variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.

Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L.

Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio connesse agli eventi precedentemente citati non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 12 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

Il programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di:

- estremi del percorso con indicazione delle fermate;
- percorrenza giornaliera
- tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio (es.: scolastica, giornaliera, feriale, festiva, feriale escluso il sabato ecc.)
- periodo di servizio della linea
- orari

In particolare, nell'esercizio della rete:

- a) il Gestore dovrà adibire numero autobus oltre la scorta pari al 10%;
- b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;
- c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell'Ente Appaltante;
- d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci.

Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, dovrà essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo.

Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci.

Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore segnalerà all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche.

È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere:

- il prezzo del trasporto;
- il nominativo della Impresa esercente;
- gli estremi della corsa, nonché il percorso consentito;
- la data del rilascio dei documenti stessi.

Su i biglietti dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti.

Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni.

Il Gestore ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata e/o automatizzata sul territorio regionale.

Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli sia degli impianti di officina.

Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante.

Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento. Il Gestore è tenuto a fornire all'Ente affidante tutte

le informazioni individuate nel Capitolato di gara. La documentazione relativa alle informazioni di cui al presente comma deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore. L'impresa si impegna, altresì, a rispettare tutti gli altri obblighi e prescrizioni fissati dal capitolato d'appalto. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Articolo 7 **(Obblighi del Gestore con riferimento al parco rotabile)**

I veicoli adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale devono essere facilmente individuabili dall'utenza mediante opportuni segnali da esporre sul parabrezza e sulla porta laterale del mezzo.

All'interno del veicolo deve essere indicato il numero massimo dei posti passeggeri.

Qualsiasi disservizio derivante dall'incompatibilità del mezzo prescelto per lo svolgimento del servizio con le caratteristiche della viabilità locale, sarà riconducibile a colpa del soggetto affidatario, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

I veicoli adibiti allo svolgimento del Trasporto pubblico locale devono essere costantemente mantenuti in pieno stato di efficienza funzionale e di decorosa pulizia, sia interna che esterna; essi devono sempre risultare in piena regola con le disposizioni previste dalle vigenti leggi, in particolare in materia di Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione e L. n. 177 del 25-11-2024 "*Interventi in materia di sicurezza stradale*") di trasporto pubblico di persone. I mezzi devono disporre di adeguata copertura assicurativa.

Rimane ad esclusivo carico del soggetto affidatario qualsiasi onere, diretto o indiretto, destinato ad assicurare il regolare funzionamento ed utilizzo dei veicoli.

I veicoli adibiti al servizio devono risultare di proprietà del soggetto affidatario per tutta la durata del contratto; sono ammesse anche altre forme di disponibilità (es. leasing) purché compatibili con l'immatricolazione dei mezzi ai sensi della normativa vigente.

All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi del Codice della Strada; il personale in numero ed inquadramento deve essere adeguato.

Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie all'espletamento del servizio.

Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti.

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante:

- l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
- copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.

Articolo 8 **(Obblighi del Gestore di informazione all'utenza)**

Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto.

In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

- a) comunicazione telefonica e/o telematica (es. numero verde dedicato, realizzazione sito internet).
- b) informazione a bordo.
- c) informazione a terra (segnalazione delle fermate in apposite paline, prospetti degli orari esposti presso le fermate).

Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 10 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

Articolo 9

(Obblighi del Gestore di oneri previdenziali assistenziali e di contratti di lavoro)

L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Appalto le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di settore, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche.

Articolo 10

(Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

Il Gestore presenterà all'Ente affidante, almeno dieci giorni prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato.

Art. 11

(Garanzie)

Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuto a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione così come prevista negli atti di gara. La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza assicurativa;
- c) deposito cauzionale con contante o titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla quotazione in corso nel giorno di deposito.

La cauzione dovrà avere una durata prorogabile secondo la richiesta dell'ente e verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 12 **(Responsabilità')**

L'Impresa affidataria assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Appaltante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.

L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato e nel contratto di servizio.

L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contratto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art.13 **(Rendicontazioni)**

L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.

Le parti concordano di assumere il "Rapporto annuale sui servizi", costituito da Rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio e della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione sulla scorta di un modello predisposto dall'Ente affidante.

Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale.

Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola corsa.

Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art.14 **(Vigilanza e sanzioni)**

Ai sensi dell'art.19, Comma 3, lett. h) del D.Lgs.19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte nel presente articolo al legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.

I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.

Verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di € 1.000,00 (mille), da trattenere sul corrispettivo spettante qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:

- * variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
- * mancato rispetto delle tariffe;
- * mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
- * lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
- * variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
- * inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati;
- * ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari,

Verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di € 2.000 (duemila,00), da trattenere sul corrispettivo spettante allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- a) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- b) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- c) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta,

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione entro i termini fissati, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art. 15 (Revisione del contratto)

Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo nei casi di sensibili variazioni di programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 16 (Subappalto)

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. È vietato al Subappaltatore cedere il servizio del presente contratto o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto.

Art. 17 (Definizione delle controversie)

In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

Si stabilisce che il foro competente è, in via esclusiva, quello di Agrigento, in forza dell'art 29 del C.P.C.

Art. 18 **(Cause di risoluzione del contratto)**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- * mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- * mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione e nel presente capitolato;
- * abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
- * gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- * perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto, nei casi indicati al precedente comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio ad un diverso Gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 19 **(Clausole finali)**

Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa sono a carico del Gestore.

Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D. Lgs. 36/2023.

Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Sicilia entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Art. 20
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano tutte le norme di legge, anche speciali riguardanti la materia e/o i regolamenti della Regione Sicilia in vigore in quanto applicabili.

Art. 21
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Tribunale di Agrigento, con esclusione dell'arbitrato.

Favara li _____